

La protezione e preservazione dell'ambiente marino negli spazi al di là delle giurisdizioni nazionali

Nozioni di Diritto internazionale del mare

Sommario

- 1. Protezione e preservazione dell'ambiente marino**
- 2. Lo sfruttamento delle risorse minerarie dell'Area**
- 3. La conservazione delle risorse biologiche dell'alto mare**
- 4. La conservazione della biodiversità marina**
- 5. L'obbligo di cooperazione a livello mondiale o regionale**

La nozione di “alto mare”

Art. 86 CNUDM

“... tutte le aree marine non incluse nella zona economica esclusiva, nel mare territoriale o nelle acque interne di uno Stato, o nelle acque arcipelagiche di uno Stato-arcipelago...”

Art. 87 CNUDM

- a) libertà di navigazione
- b) libertà di sorvolo
- c) libertà di posa di cavi sottomarini e condotte, alle condizioni della parte VI
- d) libertà di costruire isole artificiali e altre installazioni consentite dal diritto internazionale, alle condizioni della parte VI
- e) libertà di pesca, secondo le condizioni stabilite nella sezione 2
- f) libertà di ricerca scientifica, alle condizioni delle parti VI e XIII

La nozione di “Area”

Art. 1, par. 1, punto 1), CNUDM

“... per «Area» si intende il fondo del mare, il fondo degli oceani e il relativo sottosuolo, al di là dei limiti della giurisdizione nazionale; ...”

Art. 136 CNUDM

“L’Area e le sue risorse sono patrimonio comune dell’umanità”

Principi fondamentali:

- gli Stati non possono esercitare diritti sovrani sull’Area e delle sue risorse
- l’Area è gestita dall’Autorità internazionale dei fondi marini
- lo sfruttamento delle risorse dell’Area è a beneficio dell’umanità
- la ricerca scientifica è condotta per scopi pacifici e nell’esclusivo interesse dell’umanità

Protezione e preservazione dell'ambiente marino

Parte XII CNUDM

La nozione di “inquinamento marino”

Art. 1, par. 1, punto 4), CNUDM

- «per "inquinamento dell'ambiente marino" s'intende l'introduzione diretta o indiretta, a opera dell'uomo, di sostanze o energia nell'ambiente marino ivi compresi gli estuari, che provochi o possa presumibilmente provocare effetti deleteri quali il danneggiamento delle risorse biologiche e della vita marina, rischi per la salute umana, impedimenti alle attività marine, ivi compresi la pesca e altri usi legittimi del mare, alterazioni della qualità dell'acqua di mare che ne compromettano l'utilizzazione, oppure il degrado delle attrattive ambientali;»

La CNUDM e la ricerca di un equilibrio tra diritti e obblighi

Art. 192

Gli Stati hanno l'**obbligo di proteggere e preservare l'ambiente marino.**

Art. 193

Gli Stati hanno il **diritto sovrano di sfruttare le proprie risorse naturali** secondo le proprie politiche in ambito ambientale e nel rispetto del proprio obbligo di proteggere e preservare l'ambiente marino.

La differenza tra “conservazione” e “protezione”

- **La CNUDM fornisce indirettamente una definizione che qualifica l'azione di "protezione"** come necessaria "per prevenire, ridurre e controllare l'inquinamento dell'ambiente marino" (art. 194, par. 1) e individua gli effetti che le misure di protezione devono perseguire, ossia "limitare per quanto possibile" delle conseguenze specifiche (art. 194, par. 3), definendo anche le fonti di inquinamento marino (articoli 207-212).
- **La CNDUM non contiene alcuna definizione dell'azione di "preservare" l'ambiente marino.**

- In prima approssimazione, la **preservazione** può essere definita come una forma estrema di protezione in cui l'accesso all'ambiente e il prelievo delle sue risorse sono vietati al fine di mantenere l'ambiente marino in quanto tale per le generazioni presenti e future. Tuttavia, ai fini della determinazione del concetto di «preservazione» **alla luce della CNUDM, è opportuno notare che i termini «preservazione» e «conservazione» sono spesso utilizzati in modo intercambiabile**, sebbene in linea di principio i due concetti siano molto diversi.
- Il concetto di "**conservazione**" viene utilizzato per "attribuire un valore all'ambiente attraverso i beni e i servizi forniti agli esseri umani" e, di conseguenza, la conservazione di un ecosistema deve essere intesa come la conservazione del suo funzionamento da cui derivano i servizi ecosistemici e i vari aspetti del suo uso sostenibile.

Il divieto di inquinamento transfrontaliero

Art. 194, par. 2, CNUDM

Gli Stati adottano tutte le necessarie misure affinché le attività condotte sotto la loro giurisdizione e sotto il loro controllo siano condotte in modo tale da non provocare danno da inquinamento ad altri Stati e al loro ambiente, e l'inquinamento eventualmente causato da incidenti o da attività svolte sotto la loro giurisdizione e controllo non si propaghi al di là delle zone dove essi esercitano diritti sovrani conformemente alla presente convenzione.

La natura consuetudinaria della norma è stata confermata dalla CIG:

- Parere sulla liceità dell'uso delle armi nucleari, 1996
- Sentenza nel caso del Progetto Gabcikovo-Nagymaros (Ungheria/Slovacchia), 1997

Obbligo procedurale (di natura convenzionale)

Art. 198 CNUDM

Lo Stato che viene a conoscenza di circostanze indicative di un pericolo d'inquinamento dell'ambiente marino imminente o in atto, avverte immediatamente gli Stati che ritiene esposti a tale pericolo, come pure le competenti organizzazioni internazionali.

Poteri eccezionali degli Stati: il diritto d'intervento in alto mare

Caso della Torrey Canyon 1967

Era la prima petroliera (liberiana) capace di trasportare 120,000 t di petrolio greggio, si arenò al largo della Cornovaglia nel 1967 causando un disastro ambientale. Per evitare altri danni alle coste francesi e inglesi, dato che il mare mosso impediva un intervento adeguato, la Gran Bretagna bombardò la nave e diede fuoco al petrolio fuoriuscito.

Per giustificare il proprio comportamento, le autorità inglesi fecero riferimento allo *stato di necessità*, causa di esclusione dell'illecito internazionale, il quale opera in presenza di grave pericolo per lo Stato nel suo complesso, sempre che l'atto sia l'unico in grado di scongiurare il pericolo, non arrechi danni seri ad un Stato terzo e che il pericolo stesso non sia stato causato dalla condotta colpevole dello Stato che interviene.

- **Convention relating to intervention on the High Seas in cases of oil pollution casualties – 1969**
- **Protocol Relating to Intervention on the High Seas in cases of pollution by Substances other than oil - 1973**

“Parties to the present Protocol may take such measures on the high seas as may be necessary to prevent, mitigate or eliminate grave and imminent danger to their coastline or related interests from pollution or threat of pollution by oil [substances other than oil] following upon a maritime casualty or acts related to such a casualty, which may reasonably be expected to result in major harmful consequences”.

- **Misure proporzionate al danno attuale o minacciato:**
 - valutazione dell'estensione e della probabilità di danno imminente se le misure non fossero adottate
 - valutazione della probabilità che le misure siano effettive
 - valutazione dell'estensione del danno che può essere causato dalle misure
- Le misure non devono andare oltre a quanto ragionevolmente necessario per raggiungere lo scopo e devono cessare appena lo scopo è raggiunto

Il regime di responsabilità dello Stato

Art. 235 CNUDM

“Gli Stati sono responsabili dell’adempimento dei propri obblighi internazionali in materia di protezione e preservazione dell’ambiente marino, e ne **rispondono conformemente al diritto internazionale**.

Gli Stati **garantiscono la possibilità di ricorso in accordo con il proprio ordinamento giudiziario, che consenta di ottenere un indennizzo** rapido e adeguato o altre forme di reintegrazione dei danni causati da inquinamento dell’ambiente marino imputabile a persone fisiche o giuridiche poste sotto la loro giurisdizione.

Al fine di assicurare l’indennizzo rapido e adeguato per qualche danno derivato dall’inquinamento dell’ambiente marino, **gli Stati collaborano per assicurare l’applicazione del diritto internazionale esistente e l’ulteriore sviluppo del diritto internazionale** relativamente all’accertamento e all’indennizzo dei danni e alla soluzione delle relative controversie nonché, quando è opportuno, all’elaborazione di criteri e procedure per il pagamento di adeguati indennizzi quali assicurazioni obbligatorie o fondi di indennizzo”.

L'eccezione dell'immunità sovrana

Art. 236 CNUDM

«Le disposizioni della presente convenzione in materia di protezione e preservazione dell'ambiente marino non si applicano alle navi da guerra, alle navi ausiliarie e ad altre navi o aeromobili di proprietà dello Stato o da esso condotte e impiegate, all'epoca in questione, esclusivamente per fini governativi non commerciali. Tuttavia ogni Stato deve adottare misure opportune, che non compromettano le attività o le capacità operative di tali navi o aeromobili di Stato, per assicurare che essi agiscano in maniera compatibile, per quanto è possibile e ragionevole, con la presente convenzione».

Nota: Analoga esenzione è prevista in favore delle navi da guerra e di quelle in servizio governativo dalla Convenzione MARPOL 73/78 e da altre convenzioni marittime.

Compatibilità tra CNUDM e altre convenzioni

Art. 237, par. 2

Obblighi specifici assunti dagli Stati in virtù di speciali convenzioni in materia di protezione e preservazione dell'ambiente marino dovrebbero essere assolti coerentemente con i principi generali e con gli obiettivi della presente convenzione.

La CNUDM è una convenzione quadro in materia di protezione dell'ambiente marino?

Forme di inquinamento prese in considerazione dalla CNUDM


- **Inquinamento da fonti terrestri**
- **Inquinamento da attività relative al fondo marino soggetto alle giurisdizioni nazionali**
- **Inquinamento da attività condotte nell'Area**
- **Inquinamento da immissione**
- **Inquinamento provocato da navi**
- **Inquinamento di origine atmosferica o transatmosferica**

L'inquinamento marino da plastica: un fenomeno non contemplato dalla CNUDM



Isole di plastica negli oceani

- La plastica arriva solo per il **20%** dalle navi e dalle piattaforme petrolifere; l'**80%** proviene direttamente dalla terraferma.



- **450mln** di tonnellate di plastica è prodotta ogni anno
- **8mln** di tonnellate di rifiuti di plastica finiscono ogni anno negli oceani
- **700** specie sono state interessate da fenomeni di inquinamento di materie plastiche

Isole di plastica nel Pacifico del Nord

UN General Environment Assembly Resolution 5/14, *'End plastic pollution: Towards an international legally binding instrument'*, 2 marzo 2022


Il negoziato per un futuro Trattato contro l'inquinamento da plastica dovrebbe riguardare i seguenti punti:

- Eliminare e/o ridurre gradualmente la domanda e l'uso di polimeri plastici primari;
- Vietare, eliminare gradualmente e/o ridurre l'uso di prodotti in plastica problematici ed evitabili;
- Vietare, eliminare gradualmente e/o ridurre la produzione, il consumo e l'uso di sostanze chimiche e polimeri preoccupanti;
- Ridurre le microplastiche;
- Rafforzare la gestione dei rifiuti;
- Promuovere la progettazione per la circolarità;
- Incoraggiare la riduzione, il riutilizzo e la riparazione dei prodotti e degli imballaggi in plastica;
- Promuovere l'uso di alternative e sostituti sicuri e sostenibili;
- Eliminare il rilascio e le emissioni di plastica nell'acqua, nel suolo e nell'aria;
- Affrontare l'inquinamento da plastica esistente;
- Facilitare una giusta transizione, compresa una transizione inclusiva del settore dei rifiuti informali;
- Proteggere la salute umana dagli effetti negativi dell'inquinamento da plastica.

2. Lo sfruttamento delle risorse minerarie dell'Area

- La CNUDM dichiara l'area del fondale marino al di fuori della giurisdizione nazionale (Area) "**patrimonio comune dell'umanità**".
- L'esplorazione e lo sfruttamento dei minerali nell'Area sono regolati dall'Autorità Internazionale dei Fondali Marini (ISA).
- Tutte le attività di esplorazione e sfruttamento devono essere sponsorizzate da uno Stato parte della CNUDM.
- Nel richiedere una licenza di esplorazione o di sfruttamento, un'entità presenta due aree ampiamente simili da prendere in considerazione. Se la licenza viene concessa, l'ISA determina quale area sarà assegnata al richiedente; la seconda area è riservata alle attività dell'ISA attraverso l'Enterprise o "in associazione con gli Stati in via di sviluppo". Tuttavia, l'Enterprise, l'organismo internazionale originariamente concepito per svolgere tali attività a beneficio dell'umanità, è stato di fatto accantonato dall'Accordo di attuazione del 1994. L'opzione rimanente è quindi che questi siti riservati siano sfruttati dall'ISA "in associazione con gli Stati in via di sviluppo".

Exploration for minerals in the Area



Inquinamento da attività condotte nell'Area

Art. 145 CNUDM

“Per quanto concerne le attività condotte nell'Area, devono essere adottate, conformemente alla presente convenzione, le misure necessarie ad assicurare efficacemente la protezione dell'ambiente marino dagli effetti nocivi che potrebbero derivare da dette attività. A tale scopo l'Autorità adotta norme, regolamenti e procedure appropriate tendenti, tra l'altro, a:

- a) prevenire, ridurre e controllare l'inquinamento e gli altri rischi cui è sottoposto l'ambiente marino, ivi compreso il litorale, nonché ogni interferenza nell'equilibrio ecologico dell'ambiente marino, dedicando una particolare attenzione all'esigenza di proteggere tale ambiente dagli effetti nocivi derivanti da attività quali la trivellazione, il dragaggio, lo scavo, l'eliminazione dei rifiuti, la costruzione e l'attivazione o la manutenzione di installazioni, di oleodotti e di altre strutture collegate a dette attività;
- b) proteggere e conservare le risorse naturali dell'Area e prevenire i danni alla flora e alla fauna dell'ambiente marino”.

Lo sfruttamento minerario

- **Codice minerario** elaborato dall'Autorità:
 - la concessione di un'area per lo sfruttamento deve avvenire valutando anche l'**impatto ambientale** delle operazioni minerarie
 - gli obblighi dello Stato concessionario sono quelli previsti dall'**art. 145 CNUDM**
 - l'Autorità e gli Stati interessati devono applicare **misure di precauzione** conformemente al principio 15 della Dichiarazione di Rio (“Al fine di proteggere l' ambiente, gli Stati applicheranno largamente, secondo le loro capacità, il metodo precauzionale. In caso di rischio di danno grave o irreversibile, l'assenza di certezza scientifica assoluta non deve servire da pretesto per rinviare l'adozione di misure adeguate ed effettive, anche in rapporto ai costi, dirette a prevenire il degrado ambientale”)



Regola 31, par. 7, *Codice minerario*

“If the Contractor applies for exploitation rights, it shall propose areas to be set aside and used exclusively as impact reference zones and preservation reference zones. “**Impact reference zones**” means areas to be used for assessing the effect of each contractor’s activities in the Area on the marine environment and which are representative of the environmental characteristics of the Area. “**Preservation reference zones**” means areas in which no mining shall occur to ensure representative and stable biota of the seabed in order to assess any changes in the flora and fauna of the marine environment”.



In conformità con il **Piano strategico dell'ISA** (ISBA/24/A/10 del 2018) e con il suo **Piano d'azione di alto livello** (HLAP del 2019), adottati dall'Assemblea, l'ISA si concentra sulle seguenti direzioni strategiche nell'adempimento dei suoi mandati e delle sue responsabilità per la protezione dell'ambiente marino:

- Sviluppare progressivamente, attuare e tenere sotto controllo un quadro normativo adattivo, pratico e tecnicamente fattibile, basato sulle migliori pratiche ambientali, per la protezione dell'ambiente marino dagli effetti nocivi che possono derivare dalle attività nell'Area;
- Sviluppare, attuare e tenere sotto controllo le valutazioni ambientali regionali e i piani di gestione per tutte le province minerarie dell'Area in cui si sta svolgendo l'esplorazione o lo sfruttamento per garantire una protezione sufficiente dell'ambiente marino, come richiesto, tra l'altro, dall'articolo 145 e dalla Parte XII dell'UNCLOS;
- Garantire l'accesso del pubblico alle informazioni ambientali, comprese quelle fornite dagli appaltatori, e la partecipazione delle parti interessate, come appropriato;



- Sviluppare programmi e metodologie di monitoraggio scientificamente e statisticamente solidi per valutare il rischio potenziale che le attività nell'Area interferiscano con l'equilibrio ecologico dell'ambiente marino; e
- Sviluppare regolamenti, procedure, programmi e metodologie di monitoraggio adeguati per prevenire, ridurre e controllare l'inquinamento e altri pericoli per l'ambiente marino, nonché l'interferenza con l'equilibrio ecologico dell'ambiente marino, prevenire i danni alla flora e alla fauna dell'ambiente marino e attuare i requisiti pertinenti relativi alla protezione dell'ambiente marino contenuti nella Parte XII della CNUDM.



Il concetto di «approccio precauzionale» applicato alle attività nell'Area

- Il concetto di “approccio precauzionale” è stato introdotto attraverso i Regolamenti adottati dall'ISA (v. Regolamento sui noduli e Regolamento sui solfuri) che rivolgendosi all'Autorità e agli Stati sponsor per le attività condotte nell'Area, affermano che essi “shall apply a precautionary approach, as reflected in Principle 15 of the Rio Declaration” in ordine “to ensure effective protection for the marine environment from harmful effects which may arise from activities in the Area”.
 - Il principio 15 della Dichiarazione di Rio stabilisce quanto segue: “In order to protect the environment, the precautionary approach shall be widely applied by States according to their capabilities. Where there are threats of serious or irreversible damage, lack of full scientific certainty shall not be used as a reason for postponing cost-effective measures to prevent environmental degradation”.
 - L'obbligo all'uso di un approccio precauzionale è accompagnato con l'obbligo di applicarle “best environmental practices”.
- ❖ **Si veda TIDM (Seabed Disputes Chamber), *Responsibilities and obligations of States sponsoring persons and entities with respect to activities in the Area*, Opinione consultiva dell'11 febbraio 2011, paragrafi 125-135 e 136-137.**

***Focus* - La questione della responsabilità dei PVS in quanto Stati sponsors di “attività nell’Area”**

Il caso

- Nell'aprile 2008, Nauru e Tonga, due piccoli Stati insulari del Pacifico in via di sviluppo, hanno presentato una proposta di attività nelle aree riservate. Nauru è un Paese con una superficie di ventuno chilometri quadrati, una popolazione inferiore a 10.000 abitanti e un PIL di 34 milioni di dollari. Tonga è uno Stato arcipelagico con una superficie di 747 chilometri quadrati, una popolazione di poco più di 100.000 abitanti e un PIL di 320 milioni di dollari. Ciascuno di questi Stati sponsorizzava un'entità commerciale per intraprendere queste attività: Nauru Ocean Resources Inc. e Tonga Offshore Mining Ltd.




- Dopo l'inizio dell'esame di queste proposte da parte dell'ISA, entrambi gli Stati hanno chiesto un rinvio. Nel marzo 2010, Nauru ha domandato al Segretario generale dell'ISA di richiedere un parere consultivo alla Camera per le controversie sui fondali marini dell'ITLOS in merito all'entità delle responsabilità di uno Stato sponsor per lo "sfruttamento minerario dei fondali marini in acque internazionali", sottolineando in particolare che la sua sponsorizzazione si era originariamente basata sul presupposto di poter mitigare le sue potenziali responsabilità. Se così non fosse, proseguiva, ai Paesi in via di sviluppo sarebbe di fatto preclusa la possibilità di partecipare a tali attività, nonostante la loro partecipazione sia un principio fondamentale della CNUDM.
- Il Consiglio dell'ISA ha deciso di riformulare la proposta di Nauru in tre domande più generali.



TIDM (Seabed Disputes Chamber), *Responsibilities and obligations of States sponsoring persons and entities with respect to activities in the Area*, Parere consultivo dell'11 febbraio 2011

Domanda n. 1: Quali sono le responsabilità e gli obblighi giuridici degli Stati parte della CNUDM per quanto riguarda la sponsorizzazione delle attività nell'Area in conformità alla Convenzione, in particolare alla Parte XI, e all'Accordo del 1994 relativo all'attuazione della Parte XI della CNUDM?

- La Camera ha innanzitutto rilevato che l'espressione "attività nell'Area" non include tutte le attività associate all'esplorazione e all'estrazione dei fondali marini. Basandosi sulla formulazione della CNUDM, piuttosto che sui Regolamenti sui noduli e sui solfuri definiti dall'ISA, ha rilevato che l'espressione comprende "trivellazioni, dragaggi, carotaggi ed escavazioni; eliminazione, scarico e deflusso ... di sedimenti, rifiuti o altri effluenti; e costruzione, funzionamento o manutenzione di impianti, condotte e altri dispositivi connessi a tali attività". Non include, invece, il trasporto e la lavorazione (sebbene questi siano coperti dai Regolamenti).  L'importanza di questa distinzione non deve essere sottovalutata, poiché il regime di responsabilità non copre tutte le attività potenzialmente pericolose associate all'attività mineraria.

- Anche sulla questione primaria delle responsabilità e degli obblighi legali di uno Stato sponsor di tali attività, il testo della CNUDM è relativamente chiaro. L'art. 139, par. 1, recita:

«Gli Stati contraenti hanno la responsabilità di assicurare che le attività nell'Area, siano esse condotte da Stati contraenti, da imprese statali o da persone fisiche o giuridiche che possiedono la nazionalità degli Stati contraenti o sono effettivamente controllate da essi o dai loro cittadini, siano condotte in conformità con la presente Parte».

- Gli Stati contraenti hanno l'obbligo di assistere l'Autorità a questo proposito e, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, dell'Allegato III della Convenzione, gli Stati patrocinatori hanno anche la responsabilità di assicurare, ai sensi dell'art. 139, che un contraente così patrocinato svolga le attività nell'Area in conformità con i termini del contratto e con i suoi obblighi ai sensi della CNUDM.



- Avendo riconosciuto che questa disposizione contiene un "**obbligo di garanzia**", la Camera ha elencato gli elementi costitutivi di questo obbligo, sottolineando che si tratta di un **obbligo di condotta piuttosto che di risultato**, cioè non è un obbligo che richiede il rispetto da parte del contraente in ogni caso, ma un obbligo di diligenza.
- Riconoscendo che la "diligenza" può imporre requisiti più rigorosi per le attività più rischiose, la Camera ha innanzitutto individuato quello che ha definito l'"**obbligo giuridico**" di applicare l'**approccio precauzionale**, come previsto dal principio 15 della Dichiarazione di Rio. La precauzione è riconosciuta dai Regolamenti ISA sui noduli e i solfuri, ma la Camera è andata oltre, considerandola come "parte integrante della dovuta diligenza degli Stati promotori, applicabile anche al di fuori del campo di applicazione dei regolamenti", che richiede azioni laddove le prove scientifiche sono insufficienti ma "vi sono indicazioni plausibili di un rischio potenziale". ➡ L'aspetto più significativo è che la Camera ha riconosciuto "una tendenza a rendere questo approccio parte del diritto internazionale consuetudinario".




- Altri elementi di *due diligence* includono le "migliori pratiche ambientali", richieste dai regolamenti ISA e dalle clausole standard per i contratti di esplorazione. Sono incluse anche **garanzie tecniche e finanziarie da parte del contraente**, nonché **la disponibilità di un ricorso finanziario per un risarcimento rapido ed efficace in caso di danni causati dall'inquinamento marino**, così come i **requisiti per la valutazione dell'impatto ambientale ("VIA")**, che la Camera ha ritenuto andassero oltre l'ambito di applicazione dei regolamenti ISA.
- Sulla questione più ampia e controversa del trattamento degli Stati in via di sviluppo, la Camera ha affermato inequivocabilmente il principio di **uguaglianza**, riconoscendo che la diffusione di Stati sponsor "di comodo" (simili alle bandiere di comodo per le navi) metterebbe a rischio l'applicazione dei più alti standard di protezione.

Domanda n. 2: Qual è la portata della responsabilità di uno Stato contraente per l'eventuale inosservanza delle disposizioni della CNUDM, in particolare della Parte XI e dell'Accordo del 1994, da parte di un soggetto che ha patrocinato ai sensi dell'art. 153, par. 2, lett. b), CNUDM?

- L'art. 139, par. 2, specifica che "fatte salve le norme di diritto internazionale ... i danni causati dall'inadempimento di uno Stato contraente ... nell'adempimento delle sue responsabilità ai sensi della presente parte comportano responsabilità". Tuttavia, prosegue affermando che "lo Stato contraente non è responsabile dei danni causati dall'inadempimento ... da parte di una persona che ha patrocinato ... se lo Stato contraente ha adottato tutte le misure necessarie e appropriate per garantire l'effettivo adempimento... Tali misure sono elaborate come requisiti che lo "Stato contraente ha adottato leggi e regolamenti e adottato misure amministrative che sono, nel quadro del suo sistema giuridico, ragionevolmente appropriate per garantire l'adempimento da parte delle persone sotto la sua giurisdizione».



- La Camera, nell'interpretare la norma, ha stabilito che si tratta di un **elevato standard di diligenza per gli Stati patrocinanti**. Tuttavia, dato il testo esplicito della CNUDM, non si tratta di un regime di responsabilità oggettiva. Comunque, qualora si fosse verificato un danno e lo Stato patrocinatore non avesse adottato "tutte le misure necessarie e appropriate per garantire l'osservanza" da parte del suo contraente, lo Stato sarebbe stato responsabile.  Inoltre, la Camera ha sottolineato che nulla impedisce che una forma di responsabilità oggettiva possa essere introdotta in futuro attraverso i regolamenti minerari o la creazione di un fondo fiduciario per coprire i danni non coperti dalla CNUDM.

Domanda n. 3: Quali sono le misure necessarie e appropriate che uno Stato patrocinatore deve adottare per adempiere alla propria responsabilità ai sensi della CNUDM, in particolare dell'art. 139 e dell'Allegato III, e dell'Accordo del 1994?

- Leggi, regolamenti e misure amministrative devono essere in vigore per tutto il tempo in cui è in vigore il contratto con l'Autorità. Queste misure non possono essere semplicemente accordi contrattuali con l'ente sponsorizzato e devono essere almeno altrettanto rigorose di quelle adottate dall'ISA e certamente non meno efficaci delle norme internazionali.

Osservazioni

- Il parere unanime della Camera stabilisce i più alti standard di diligenza e sancisce l'obbligo legale di applicare la precauzione, le migliori pratiche ambientali e la VIA.
- Alcuni commentatori sono rimasti delusi dal fatto che la Camera non abbia ritenuto che gli Stati promotori siano strettamente responsabili per le azioni delle entità da loro sponsorizzate. Tuttavia, la formulazione stessa della Convenzione è fortemente contraria a questa conclusione. Inoltre, la Camera suggerisce che un regime di responsabilità oggettiva potrebbe essere introdotto attraverso i Regolamenti minerari ISA e suggerisce l'uso di un fondo fiduciario per affrontare i problemi di responsabilità residua.
- Inoltre, la Camera stabilisce che i Paesi in via di sviluppo hanno gli stessi obblighi di protezione ambientale dei Paesi sviluppati. Il parere non solo mette in guardia dal rischio che standard inferiori differenziati possano portare all'emergere dell'equivalente delle bandiere di comodo, i cosiddetti "Stati sponsor di comodo", ma fa anche molta strada per evitare che ciò accada.

3.

La conservazione delle risorse biologiche dell'alto mare

Gli interessi in gioco

- della **comunità internazionale**, alla conservazione delle risorse biologiche dell'Area e alla tutela dell'ambiente marino
- dei **singoli Stati** allo sfruttamento delle risorse biologiche attraverso l'esercizio della libertà di pesca in alto mare
- degli **Stati costieri** ad uno sfruttamento razionale delle risorse biologiche che non comporti danni all'attività di pesca esercitata nelle proprie acque (mare territoriale e ZEE)

N.B. Il concetto di *conservazione*, contemplato dalla CNUDM, è legato alla possibilità di uno **sfruttamento ottimale delle risorse**, nel senso di **un loro uso sostenibile**.

Il quadro giuridico delineato dalla CNUDM

Obbligo di adottare misure unilaterali di conservazione

Art. 117: “Tutti gli Stati hanno l'obbligo di adottare misure nei confronti dei soggetti che ne hanno la nazionalità necessarie per assicurare la conservazione delle risorse biologiche dell'alto mare, o di collaborare a tal fine con altri Stati”.

Obbligo di cooperazione

Art. 118: “Gli Stati cooperano alla conservazione e alla gestione delle risorse biologiche dell'alto mare. Gli Stati i cui soggetti che ne hanno la nazionalità sfruttano le stesse risorse biologiche oppure risorse diverse nella stessa area, debbono negoziare fra loro al fine di adottare le misure necessarie alla conservazione di tali risorse. A tale scopo collaborano all'istituzione di organizzazioni regionali o subregionali per la pesca”.

Art. 119 (Conservazione delle risorse biologiche dell'alto mare)

Nel determinare le quote consentite di pesca e nell'adottare altre misure per la conservazione delle risorse biologiche dell'alto mare, gli Stati:

a) adottano misure, **sulla base della più attendibile documentazione scientifica in loro possesso**, per conservare o ristabilire il popolamento delle specie pescate a livelli che ne assicurino la resa massima alla luce dei pertinenti fattori economici e ambientali, ivi incluse le particolari esigenze dei paesi in via di sviluppo, tenendo anche conto dei metodi di pesca, dell'interdipendenza dei banchi e di ogni altro requisito minimo internazionale generalmente raccomandato a livello subregionale, regionale o mondiale;

b) prendono in considerazione **gli effetti di tali misure sulle specie associate alle specie pescate o da esse dipendenti**, al fine di conservarne o ristabilirne il popolamento a un livello tale che la loro riproduzione non rischi di essere compromessa.



- ***Diffusione dei dati scientifici***

La documentazione scientifica disponibile, le statistiche relative al pescato e all'attività di pesca, e gli altri dati concernenti la conservazione dei banchi di pesce debbono essere diffusi e scambiati con regolarità attraverso le competenti organizzazioni internazionali in ambito subregionale, regionale o mondiale, quando sia opportuno e con la partecipazione di tutti gli Stati interessati.

- ***Principio di non discriminazione***

Gli Stati interessati vigilano che le misure di conservazione e la loro applicazione non comportino discriminazioni di diritto o di fatto nei confronti dei pescatori di un qualunque Stato.

Accordo ai fini dell'applicazione delle disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 relative alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori - 1995 (non in vigore)

Perché è stato concluso l'Accordo:

- preoccupazione sulla scomparsa di certe specie ittiche
- incidenza della pesca di queste specie sull'ecosistema marino
- necessità di vigilare su una pesca responsabile conformemente ai principi dello sviluppo sostenibile

La struttura dell'Accordo:

- misure tese ad applicare le disposizioni della CNUDM
- misure tese a rafforzare le disposizioni della CNUDM
- nuovi concetti non inclusi nella CNUDM



Misure tese ad applicare le disposizioni della CNUDM:

- principio dell'«**approccio precauzionale**» come criterio guida per la definizione delle politiche degli Stati relative alla conservazione e allo sfruttamento delle risorse ittiche dell'alto mare, al fine di mantenere o restaurare gli stocks
- raccolta di dati scientifici e loro scambio tra Stati costieri e Stati dediti alla pesca
- promozione della ricerca scientifica
- gli Stati costieri devono tener conto dei bisogni dei PVS quando determinano le misure di conservazione (il concetto di bisogno si identifica con gli Stati che sono particolarmente tributari verso la pesca in termini di sussistenza, non nuocere alla pesca su piccola scala e artigianale, assicurare l'accesso alla pesca di stocks alle donne e alle popolazioni autoctone, non far sopportare ai PVS una parte sproporzionata dello sforzo di conservazione)



Misure tese a rafforzare le disposizioni della CNUDM:

- prevenzione degli effetti negativi della pesca e delle attività umane sugli stocks, compresa la riduzione al minimo dell'inquinamento, dei rifiuti e degli scarichi a mare
- rafforzamento della cooperazione all'interno delle organizzazioni di pesca e creazione di nuove in regioni dove ve ne fosse bisogno
- rafforzamento del ruolo e delle competenze delle organizzazioni di pesca (ma non si dice nulla circa il tipo di competenze che queste dovrebbero esercitare)
- rafforzamento della responsabilità dello Stato di bandiera verso le proprie navi
- rafforzamento dei mezzi di risoluzione delle controversie



Nuovi concetti non inclusi nella CNUDM:

Criteria per la definizione dell'approccio precauzionale:

- utilizzare una **prudenza** proporzionale all'incertezza scientifica (informazioni scientifiche incerte o che provengono da fonti non attendibili)
- la mancanza di dati scientifici non può essere invocata dagli Stati come giustificazione dell'inerzia e in particolare della mancata (o differita) adozione di misure di conservazione o di gestione
- le misure conservative potranno consentire uno sviluppo progressivo della pesca delle specie protette, ma solo a condizione che vi sia la prova certa dell'assenza di effetti nocivi sulla conservazione della specie nel lungo periodo

Introduzione dell'**approccio ecosistemico**:

- compatibilità tra le misure di conservazione adottate in zone sotto giurisdizione degli Stati e quelle adottate in alto mare

Ruolo degli Stati del porto (ridotto nella CNUDM):

- lo Stato deve far applicare le misure adottate a livello regionale e sub-regionale alle navi che entrano nei suoi porti
- lo Stato è incoraggiato ad adottare misure che vietano lo scarico del pescato nei suoi porti quando la pesca possa compromettere l'efficacia delle misure prese a livello regionale

Il ruolo dell'Assemblea generale dell'ONU

Misure volontarie:

- **A/RES/46/215 del 20 dicembre 1991:** moratoria globale della pesca pelagica con reti a deriva, su larga scala, a partire dal 31 dicembre 1992
- **A/RES/49/118 del 19 dicembre 1994:** invito alle organizzazioni subregionali e regionali della pesca e alla FAO di rivedere l'impatto delle catture secondarie e degli scarti dell'industria della pesca sull'uso sostenibile delle risorse biologiche marine
- **A/RES/61/105 dell'8 dicembre 2006:** “*Calls upon* States to take action immediately, individually and through regional fisheries management organizations and arrangements, and consistent with the precautionary approach and ecosystem approaches, to sustainably manage fish stocks and protect vulnerable marine ecosystems, including seamounts, hydrothermal vents and cold water corals, from destructive fishing practices, recognizing the immense importance and value of deep sea ecosystems and the biodiversity they contain”

Il ruolo della FAO

a) Misure volontarie: il Codice di condotta per la pesca responsabile

- Gli Stati dovrebbero applicare ampiamente l'**approccio precauzionale** alla conservazione, gestione e sfruttamento delle risorse bioacquatiche al fine di proteggerle e di preservare l'ambiente acquatico. La mancanza di adeguate informazioni scientifiche non dovrebbe servire come scusa per rimandare o astenersi dal prendere provvedimenti di conservazione e di gestione.
- Applicando l'approccio precauzionale, gli Stati dovrebbero tenere conto, tra l'altro, delle incertezze relative alle dimensioni e alla produttività degli stocks, dei livelli di riferimento, delle condizioni delle risorse dal punto di vista di detti livelli di riferimento, dei tassi e della distribuzione della mortalità di pesca, e degli impatti delle attività di pesca, inclusi gli scarti, sulle specie non bersaglio e associate o dipendenti, come anche delle condizioni ambientali e socioeconomiche.



- In caso di **attività di pesca nuove o di esplorazione**, gli Stati dovrebbero adottare al più presto *misure di conservazione e di gestione cautelative*, compresi, tra l'altro, limiti di cattura e di sforzo di pesca. Tali misure dovrebbero rimanere in vigore finché non ci siano dati sufficienti a permettere la valutazione dell'impatto della pesca sulla sostenibilità di lungo periodo degli stocks; su questi devono inoltre essere applicate misure di conservazione e gestione basate su questa valutazione. Queste ultime misure dovrebbero, se appropriato, permettere il graduale sviluppo della pesca.
- Nel caso in cui un **fenomeno naturale** risulti avere un **impatto dannoso sullo stato delle risorse acquatiche viventi**, gli Stati dovrebbero adottare *misure di conservazione e gestione d'emergenza* per assicurare che l'attività di pesca non acutizzi tale impatto negativo. Queste misure d'emergenza dovrebbero altresì essere adottate nel caso in cui l'attività di pesca rappresenti una grave minaccia alla sopravvivenza di tali risorse. Le misure d'emergenza dovrebbero avere carattere temporaneo e dovrebbero essere basate sulla migliore evidenza scientifica disponibile.



- Gli Stati e le organizzazioni o accordi subregionali o regionali per la gestione della pesca, nell'ambito delle loro rispettive competenze, dovrebbero introdurre *misure per le risorse esaurite e per quelle minacciate di esaurimento per il loro recupero*. Si dovrebbe fare ogni sforzo per assicurare che queste risorse, e gli habitat critici per il loro benessere che siano stati messi a repentaglio dalla pesca o da altre attività umane, siano ripristinati.
- Gli Stati, in conformità con le rispettive leggi nazionali, dovrebbero applicare *misure efficaci di controllo, monitoraggio, vigilanza e rispetto delle norme*, inclusi, laddove opportuno, programmi di osservazione, schemi d'ispezione e sistemi di monitoraggio dei pescherecci. Tali misure dovrebbero essere promosse e, dove opportuno, applicate dalle organizzazioni o accordi subregionali o regionali per la gestione della pesca, in conformità con quanto disposto dalle proprie procedure.

b) Misure vincolanti:

- **Accordo FAO sulle Misure dello Stato di approdo (PSMA) del 2018:**

l'Accordo ha come obiettivo specifico il **contrasto della pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN)**. Il suo obiettivo è prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca INN impedendo alle navi impegnate in tale attività di utilizzare i porti e di sbarcare le proprie catture per raggiungere i mercati nazionali e internazionali.

L'efficace attuazione del PSMA contribuisce in ultima analisi alla conservazione a lungo termine e all'uso sostenibile delle risorse marine vive e degli ecosistemi marini.


Le disposizioni del PSMA si applicano ai pescherecci che cercano di entrare in un porto designato di uno Stato diverso da quello di bandiera.

Prima dell'ingresso

L'imbarcazione battente bandiera estera richiede l'ingresso al porto designato

Verifica delle informazioni fornite dall'imbarcazione.
Eventuale richiesta di ulteriori informazioni, ad esempio dalla ORGP.

- Identificazione della nave da pesca
- Scopo della visita
- Autorizzazioni per la pesca
- Informazioni sui trasbordi
- Pescato a bordo



⊗ Pesca illegale rilevata

c) Strumenti tecnici:

- **Sistema di Monitoraggio delle Risorse Ittiche (FIRMS):** mette insieme, in un'unica fonte onnicomprensiva, tutte le informazioni raccolte da diversi organismi regionali, dalla FAO e da altre agenzie. Raccoglie dati sul pescato e sul livello degli stock, sulle attività delle flotte pescherecce, sulla mortalità delle specie, sulle tendenze della biomassa, sulle pratiche di gestione e così via.
- **Registro globale dei pescherecci, delle navi da trasporto refrigerato e delle navi da rifornimento (Global Record):** è un'iniziativa globale graduale e collaborativa per rendere disponibili, in modo rapido, dati certificati dalle autorità statali sui pescherecci e sulle attività ad essi correlate. Il programma mira a fornire un unico punto di accesso alle informazioni sulle navi utilizzate per la pesca e le attività ad essa correlate, con l'obiettivo primario di combattere la pesca INN migliorando la trasparenza e la tracciabilità.
- **PSMA Global Information Exchange System (GIES):** sistema FAO di raccolta e condivisione delle informazioni ufficiali relative alla conformità all'accordo PSMA, con un focus sui risultati delle ispezioni portuali, le azioni intraprese e l'entrata o il rifiuto del porto. Con il Global Record, la piattaforma supporta gli Stati nei loro sforzi per implementare l'accordo PSMA e gli strumenti complementari che mirano a combattere la pesca INN.

La protezione dei mammiferi marini

Art. 120 CNUDM

“L'articolo 65* si applica anche alla conservazione e alla gestione dei mammiferi marini nell'alto mare”.

* Art. 65

“Nessuna disposizione della presente parte limita *il diritto di uno Stato costiero o la competenza di un'organizzazione internazionale, a seconda dei casi, di interdire, limitare o regolamentare lo sfruttamento dei mammiferi marini con norme più restrittive di quelle previste nella [parte XII]*. Gli Stati cooperano al fine di garantire la conservazione dei mammiferi marini e in particolare operano attraverso le apposite organizzazioni internazionali, a vantaggio della conservazione, della gestione e dello studio dei cetacei”.

Convenzione di Washington sulla caccia alla balena - 1946:

- conservazione delle balene attraverso la regolamentazione della caccia
- creazione di santuari protetti nell'Antartide e nell'Oceano Indiano
- dal 1982 moratoria sulla caccia commerciale delle balene in tutti i mari
- cattura di pochi esemplari l'anno a fine di ricerca scientifica



Corte internazionale di giustizia (CIG), Whaling in the Antarctic (Australia v. Japan: New Zealand intervening)

Australian application instituting proceedings against Japan for alleged breach of international obligations concerning whaling, 31 maggio 2010

- L'Australia ha avviato un procedimento contro il Giappone per "il continuo perseguimento da parte del Giappone di un programma su larga scala di caccia alle balene nell'ambito della seconda fase del Programma giapponese di ricerca sulle balene con permesso speciale nell'Antartico ("JARPA II"), in violazione degli obblighi assunti dal Giappone nell'ambito della Convenzione internazionale per la regolamentazione della caccia alle balene ("ICRW") del 1946, nonché degli altri obblighi internazionali per la conservazione dei mammiferi marini e dell'ambiente marino".

Sentenza del 31 marzo 2014


- La CIG ha innanzitutto ritenuto di essere competente a trattare il caso
- La Corte ha quindi affrontato la questione dell'interpretazione e dell'applicazione dell'art. VIII della Convenzione del 1946, il cui par. 1 stabilisce che le parti "possono concedere a qualsiasi [loro] cittadino un permesso speciale che lo autorizzi a uccidere, catturare e trattare balene a fini di ricerca scientifica". Per quanto riguarda l'interpretazione di questa disposizione, la Corte ha osservato che anche se un programma di caccia alle balene prevede la ricerca scientifica, l'uccisione, la cattura e il trattamento delle balene nell'ambito di tale programma non rientrano nell'art. VIII a meno che queste attività non siano "a scopo di" ricerca scientifica. Per determinare questo punto e, in particolare, per accertare se l'uso di metodi letali in un programma sia finalizzato alla ricerca scientifica, la Corte ha considerato se gli elementi della progettazione e dell'attuazione di un programma fossero ragionevoli in relazione agli obiettivi scientifici dichiarati.

- Per quanto riguarda l'applicazione dell'art. VIII, par. 1, la Corte ha notato che il JARPA II potrebbe essere ampiamente caratterizzato come "ricerca scientifica". Tuttavia, ha ritenuto che gli elementi di prova presentati non dimostrassero che la progettazione e l'attuazione del programma fossero ragionevoli in relazione al raggiungimento degli obiettivi dichiarati. La Corte ha concluso che i permessi speciali concessi dal Giappone per l'uccisione, la cattura e il trattamento delle balene in relazione al JARPA II non erano "a scopo di ricerca scientifica", ai sensi dell'art. VIII, par. 1, della Convenzione del 1946.
- La CIG, dopo aver constatato che il Giappone aveva effettivamente violato alcune delle disposizioni invocate (in particolare le moratorie sulla caccia commerciale alle balene e sulle navi officina, e il divieto di caccia commerciale alle balene nel Santuario dell'Oceano Meridionale), ha esaminato la questione dei rimedi.
- Poiché il JARPA II era un programma in corso, ha ordinato al Giappone di revocare qualsiasi autorizzazione, permesso o licenza esistente per uccidere, prendere o trattare balene in relazione ad esso, e di astenersi dal concedere ulteriori permessi ai sensi dell'art. VIII, par. 1, della Convenzione, nel perseguimento di tale programma.

- La CIG, dopo aver constatato che il Giappone aveva effettivamente violato alcune delle disposizioni invocate (in particolare le moratorie sulla caccia commerciale alle balene e sulle navi officina, e il divieto di caccia commerciale alle balene nel Santuario dell'Oceano Meridionale), ha esaminato la questione dei rimedi.
- Poiché il JARPA II era un programma in corso, ha ordinato al Giappone di revocare qualsiasi autorizzazione, permesso o licenza esistente per uccidere, prendere o trattare balene in relazione ad esso, e di astenersi dal concedere ulteriori permessi ai sensi dell'art. VIII, par. 1, della Convenzione, nel perseguimento di tale programma.

- **Convenzioni di Bonn sulle specie migratrici appartenenti alla fauna selvatica (1979):** i mammiferi marini sono considerati specie migratrici la cui conservazione è a rischio; l'individuazione di un regime di protezione è rimandato all'azione dei singoli Stati
- **Convenzione di Berna sulla vita selvatica e l'ambiente naturale in Europa (1979):** i mammiferi marini vengono individuati come specie da proteggere individuando una serie di divieti relativi alla loro cattura, detenzione, uccisione così come preservando i loro luoghi di riproduzione o di riposo dal deterioramento o dalla distruzione intenzionale
- **Accordo sulla conservazione dei cetacei del Mediterraneo e del Mar Nero e della zona atlantica adiacente (1996):** divieto di ogni forma di prelevamento della specie protetta: criterio della “**tolleranza zero**”; creazione di zone di protezione in corrispondenza del habitat e/o delle aree che forniscono importanti risorse alimentari ai cetacei (v. **Santuario Pelagos** nella mappa); gli Stati non parte vengono invitati a cooperare nella messa in atto delle misure di protezione





L'Accordo Pelagos per il Santuario dei mammiferi marini nel Mediterraneo è stato sottoscritto dalla Francia, l'Italia e il Principato di Monaco il 25 novembre 1999.

- **Programma internazionale della conservazione dei delfini (1998):** propone di garantire la conservazione dell'ecosistema anche con riferimento alla pesca del tonno e ai suoi effetti negativi sui delfini, prevedendo che gli Stati adottino un approccio precauzionale compatibile con le norme applicabili del Codice di condotta FAO della pesca responsabile

4. La conservazione della biodiversità marina

Convenzione sulla biodiversità (1992)

Ambito di applicazione della Convenzione sulla biodiversità

Art. 4:

le disposizioni della presente Convenzione si applicano a ciascuna Parte contraente:

- a) nel caso di componenti della diversità biologica di **zone entro i limiti della giurisdizione nazionale** di detta Parte;
- b) nel caso di **procedimenti ed attività realizzate sotto la sua giurisdizione o sotto il suo controllo, sia all'interno della zona dipendente dalla sua giurisdizione nazionale, sia fuori dai limiti della sua giurisdizione nazionale**, a prescindere dal luogo dove gli effetti di tali attività e procedimenti si manifestano.

Definizioni

- L'espressione «**diversità biologica**» significa la variabilità degli organismi viventi di ogni origine, compresi *inter alia* gli ecosistemi terrestri, marini ed altri ecosistemi acquatici, ed i complessi ecologici di cui fanno parte; ciò include la diversità nell'ambito delle specie, e tra le specie degli ecosistemi.
- L'espressione «**risorse biologiche**» include le risorse genetiche, gli organismi o loro componenti, popolazioni o ogni altro componente biotico degli ecosistemi aventi un uso o valore attuale o potenziale per l'umanità.

Principali rischi per la biodiversità

di origine naturale:

- cambiamento climatico globale
- eventi sismici
- dissesto del suolo
- invasione di specie aliene

di origine antropica:

- eccessivo sfruttamento delle risorse rinnovabili (es. pesca a strascico)
- inquinamento
- indiscriminato utilizzo della fascia costiera
- ricerca scientifica


Pesca a strascico:

A/RES/59/25 del 17 gennaio 2005: “Calls upon States, either by themselves or through regional fisheries management organizations or arrangements, where these are competent to do so, to take action urgently, and consider **on a case-by-case basis and on a scientific basis, including the application of the precautionary approach, the interim prohibition of destructive fishing practices, including bottom trawling** that has adverse impacts on vulnerable marine ecosystems, including seamounts, hydrothermal vents and cold water corals located beyond national jurisdiction, until such time as appropriate conservation and management measures have been adopted in accordance with international law”



Opposizione degli Stati che praticano questo tipo di pesca

Effetti distruttivi del passaggio di una rete a strascico su un banco di coralli bianchi



N.B. - Un'enorme quantità di CO2 immagazzinata sul fondo dell'oceano viene liberata ogni anno a causa della pesca a strascico, che solleva continuamente i sedimenti marini. Secondo le stime degli scienziati, **le emissioni di CO2 derivanti dalla pesca a strascico ammontano in media a un miliardo di tonnellate all'anno** - superando le emissioni del traffico aereo globale. La maggior parte - più di 750 milioni di tonnellate - proviene dalle attività di pesca a strascico nelle acque costiere della ZEE della Cina, seguita dalle ZEE di Russia, Italia, Regno Unito, Danimarca e Francia.

Obblighi degli Stati

Art. 3 Convenzione sulla biodiversità

«In conformità con lo Statuto delle Nazioni Unite e con i principi del diritto internazionale, gli Stati hanno il diritto sovrano di sfruttare le loro risorse in conformità con le loro politiche ambientali, ed hanno il **dovere di fare in modo che le attività esercitate nell'ambito della loro giurisdizione o sotto il loro controllo non causino danni all'ambiente in altri Stati o in zone che non dipendono da nessuna giurisdizione nazionale**».

L'obbligo di conservare la biodiversità

Gli Stati firmatari dovranno:

- stabilire e gestire adeguatamente le aree protette e tutelando gli ecosistemi e gli habitat naturali;
- promuovere lo sviluppo sostenibile ed ecocompatibile nelle zone adiacenti alle aree protette;
- ripristinare gli ecosistemi degradati e sostenendo il recupero delle specie minacciate;
- regolare, gestire o controllare i rischi connessi con l'utilizzo e l'emissione di organismi viventi modificati dalla biotecnologia (ovvero gli organismi geneticamente modificati);
- prevenire l'introduzione, controllando o sradicando le specie esotiche invasive;
- proteggere e incoraggiare l'uso tradizionale delle risorse biologiche;
- adottare misure di conservazione complementari.

Focus
Lo status delle risorse genetiche

- **La CNUDM non tratta la questione della diversità biologica né fa riferimento allo status delle risorse genetiche marine**
- **Convenzione sulla diversità biologica** (art. 22. par. 2 “Le Parti contraenti attueranno la presente Convenzione per quanto riguarda l’ambiente marino, in conformità con i diritti e gli obblighi degli Stati in base al diritto del mare”)



Definizioni:

- L'espressione «**materiale genetico**» significa il materiale di origine vegetale, animale, microbico o altro, contenente unità funzionali dell'eredità.
- L'espressione «**risorse genetiche**» significa il materiale genetico avente valore effettivo o potenziale.

Accesso alle risorse genetiche

- Art. 15, par. 1. «Dato che gli Stati hanno il diritto di sovranità sulle loro risorse naturali, il potere di determinare l'accesso alle risorse genetiche appartiene ai governi ed è regolato dalla legislazione nazionale».

Principio dell'«utilizzo durevole»:

- Art. 2: «Ai fini della presente Convenzione si intende per: ... ‘utilizzo durevole’: l'utilizzazione delle componenti della diversità biologica in un modo e con un ritmo tale che non provochino il declino a lungo termine di detta diversità biologica, salvaguardando così il suo potenziale al fine di soddisfare i bisogni e le aspirazioni delle generazioni presenti e future»

Il rischio costituito dal *bioprospecting*

- La **bioprospezione** è l'esplorazione della biodiversità di una zona con successiva ricerca sistematica, classificazione e investigazione scientifica effettuata a fini commerciali, riguardo a nuovi composti chimici, geni, proteine, microorganismi ed altri prodotti.



Il fine della bioprospezione è brevettare un vivente (prodotto) per ottenerne un guadagno.

Rischio di **biopirateria**, spoliatura della biodiversità nelle aree marine sotto la giurisdizione delle nazioni in via di sviluppo attraverso un uso non autorizzata

Accordo ai sensi della CNUDM sulla conservazione e l'uso sostenibile della
diversità biologica marina delle aree al di fuori della giurisdizione
nazionale (2023, non in vigore)



I pilastri dell'Accordo:

- Accesso e utilizzo delle Risorse Marine Genetiche (*Marine Genetic Resources - MGR*)
- Istituzione di strumenti di gestione area-specifici, incluse le Aree Marine Protette (*Area Based Management Tools - ABMT*)
- Obblighi e procedure per le valutazioni d'impatto ambientale di attività umane nell'alto mare (*Environmental Impact Assessment – EIA*)
- Sviluppo di competenze e trasferimento di tecnologia marina (*Capacity Building and Transfer of Marine Technology – CBTMT*)
- Questioni generali e trasversali, tra cui, ma non solo, l'organizzazione degli organi istituzionali quali la Conferenza delle Parti, il Segretariato e il Comitato Tecnico-Scientifico, e la definizione dei meccanismi di finanziamento.

TARGET

conservazione del 30% dell'Oceano mondiale entro il 2030 (30by30)

- Il target è stato fissato alla COP15 della Convenzione sulla Biodiversità nell'ambito del Quadro Globale sulla Biodiversità post 2030 (GBF) nel dicembre 2022.

5.
L'obbligo di cooperazione a livello mondiale o regionale

Obbligo generale

Art. 197 CNUDM

Gli Stati cooperano a livello mondiale e regionale, come è più opportuno, direttamente o attraverso le competenti organizzazioni internazionali, per elaborare regole, norme, pratiche e procedure raccomandate e coerenti con la presente convenzione, intese a proteggere e preservare l'ambiente marino, tenendo conto delle caratteristiche peculiari della regione.

Particolari settori di cooperazione:

- Elaborazione di piani d'urgenza in caso di pericoli imminenti (art. 199)
- Programmi di ricerca scientifica (art. 200)
- Assistenza tecnica ai paesi in via di sviluppo (artt. 202-203)
- Monitoraggi e accertamenti ambientali (artt. 204-206)

Obbligo di cooperazione tra Stati costieri di mari chiusi o semichiusi

Art. 123 CNUDM

«Gli Stati costieri di un mare chiuso o semichiuso dovrebbero cooperare fra loro nell'esercizio dei diritti e nell'adempimento degli obblighi loro derivanti dalla presente convenzione. A tal fine essi si impegnano, direttamente o per mezzo di una organizzazione regionale appropriata, a: a) coordinare la gestione, la conservazione, l'esplorazione e lo sfruttamento delle risorse biologiche del mare; b) **coordinare l'esercizio dei loro diritti e l'adempimento dei loro obblighi relativi alla protezione ed alla preservazione dell'ambiente marino**; c) coordinare le loro politiche di ricerca scientifica ed intraprendere, se del caso, dei programmi comuni di ricerca scientifica nella zona considerata; d) invitare, se del caso, altri Stati o organizzazioni internazionali interessati a cooperare con loro all'applicazione delle disposizioni del presente articolo».

L'obbligo di cooperazione si configura innanzitutto come dovere di comportarsi in **buona fede**:

- lo Stato deve informare gli altri Stati sulle attività suscettibili di creare inquinamento e sul relativo rischio
- lo Stato deve essere disponibile a consultarsi con gli altri paesi interessati e, se del caso, a partecipare a negoziati per prevenire a una soluzione reciprocamente accettabile

Natura giuridica dell'obbligo di cooperare

TIDM, Caso Mox Plant (Irlanda c. Regno Unito), 3.12.2001

- “that the duty to cooperate is a fundamental principle in the prevention of pollution of the marine environment under Part XII of the Convention and general international law” (par. 82)

Un modello di cooperazione: la Convenzione per la protezione dell'ambiente marino dell'Atlantico del Nord-est (OSPAR)

- creazione di **Aree di protezione marina (MPA)**, sia nell'ambito di giurisdizioni nazionali che al di là delle giurisdizioni nazionali.
- la Commissione OSPAR ha individuato, nel 2008, **otto potenziali aree di protezione marina al di là delle giurisdizioni nazionali**

Definizione di MPA:

“an area within the [OSPAR] maritime area for which protective, conservation, restorative or precautionary measures, consistent with international law have been instituted for the purpose of protecting and conserving species, habitats, ecosystems or ecological processes of the marine environment” (OSPAR 2003 Annex 9 A-4.44a)

Guidelines for the Identification and Selection of Marine Protected Areas in the OSPAR Maritime Area

Criteri ecologici:

1. Specie e habitat/biotopi minacciati o in declino
2. Specie e habitat/biotopi importanti
3. Importanza ecologica
4. Elevata diversità biologica naturale
5. Rappresentatività
6. Sensibilità
7. Naturalezza



Problemi aperti:

- Compatibilità delle MPAs al di là della giurisdizione nazionale con la CNUDM
- Opponibilità delle decisioni sull'istituzione di MPAs al di là della giurisdizione nazionale a Stati non parte della Convenzione OSPAR
- Chi gestisce le MPAs al di là della giurisdizione nazionale?











OSPAR Recommendation 2003/3:

- **Par. 3.3(b)(ii)**

La Commissione OSPAR è incaricata “if appropriate, and in accordance with [the Convention], [to] consider, in consultation with the international organisations having the necessary competence, how such protection could be achieved for areas identified (...) and how to include such areas as components of the network”.



SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

TARGET 14-1  REDUCE MARINE POLLUTION	TARGET 14-2  PROTECT AND RESTORE ECOSYSTEMS	TARGET 14-3  REDUCE OCEAN ACIDIFICATION	TARGET 14-4  SUSTAINABLE FISHING	TARGET 14-5  CONSERVE COASTAL AND MARINE AREAS
TARGET 14-6  END SUBSIDIES CONTRIBUTING TO OVERFISHING	TARGET 14-7  INCREASE THE ECONOMIC BENEFITS FROM SUSTAINABLE USE OF MARINE RESOURCES	TARGET 14-A  INCREASE SCIENTIFIC KNOWLEDGE, RESEARCH AND TECHNOLOGY FOR OCEAN HEALTH	TARGET 14-B  SUPPORT SMALL SCALE FISHERS	TARGET 14-C  IMPLEMENT AND ENFORCE INTERNATIONAL SEA LAW

14 LIFE BELOW WATER

